



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E
GEOMINERARI
IL DIRETTORE GENERALE

**Ai CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

**Ai GESTORI DI CENTRALI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA di
interesse nazionale**

**Alle SOCIETA' OPERANTI NEL
TRASPORTO, RIGASSIFICAZIONE e
STOCCAGGIO di gas naturale**

**Ai GESTORI DELLA DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE**

**Alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
del settore elettrico**

**Alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
del settore del gas naturale**

**Alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA del
settore dei prodotti petroliferi**

A Assorisorse

AI GME

Alle Sezioni UNMIG

(indirizzi in allegato)

per conoscenza:

Alla ARERA
infrastrutture@arera.it

Oggetto: Diffusione del virus Covid-19 – Continuità della fornitura dei servizi energetici essenziali.

In relazione all'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus Covid-19 e alla contemporanea necessità di assicurare la sicurezza dei servizi energetici essenziali, questa Direzione generale, sin dal mese di marzo 2020, si è attivata nei confronti di codeste Associazioni e Operatori del settore elettrico, del gas e petrolifero, per verificare l'attuazione delle direttive governative e la continuità dei servizi pubblici essenziali, nonché ha emanato una serie di circolari¹ al fine di fornire

¹ Circolari DGISSEG: nota n. 5849 del 13.03.2020 relativa al mantenimento in esercizio operativo delle centrali di produzione di energia elettrica; nota del 13.03.2020 relativa alla continuità della fornitura del servizio di distribuzione elettrica; nota n. 5950 del 17.03.2020 relativa alla continuità in sicurezza del servizio di interesse pubblico di importazione, trasporto, stoccaggio, e di distribuzione del gas naturale; nota n. 6031 del 18.03.2020 relativa alla continuità in sicurezza delle attività di interesse pubblico di importazione, produzione, trasporto, stoccaggio, e di distribuzione dei prodotti petroliferi; nota n. 6942 del 31.03.2020 a seguito del DPCM del 22 marzo 2020; nota n. 9026 del 30.04.2020 a seguito del DPCM del 26 aprile 2020; nota n. 12880 del 16.06.2020 concernente "Linee Guida per lo svolgimento di attività di distribuzione e vendita di energia con accesso all'interno delle singole abitazioni degli utenti".



le indicazioni necessarie affinché la continuità delle forniture di energia potesse essere assicurata in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni governative relative al contenimento della diffusione del Covid-19.

Attualmente la situazione nazionale, caratterizzata da un importante incremento della diffusione del virus, sta portando nuovamente il Governo a valutare, man mano che l'epidemia si diffonde, le iniziative più opportune da adottare per contrastare il dilagare dei contagi. In particolare, nel mese di ottobre sono stati adottati i DPCM del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020, superati dall'ultimo DPCM del 3 novembre 2020 che ha introdotto misure più restrittive per la riduzione dei contagi.

In particolare, l'ultimo DPCM individua tre aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni² del Paese.

Il provvedimento pone, in generale, maggiori obblighi nell'uso dei dispositivi di protezione individuale, divieti per gli assembramenti nonché limitazioni, anche orarie, per le attività di alcuni servizi; alcuni punti del Decreto riguardano più direttamente la prosecuzione dei servizi energetici, in quanto attengono alle limitazioni agli spostamenti e al blocco di alcune attività lavorative, e nello specifico risulta che:

- nell'**area gialla** vengono poste delle limitazioni allo spostamento in orario notturno dalle 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; nella restante parte della giornata viene raccomandato di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità (articolo 1, comma 3). Per quanto attiene le attività lavorative, le chiusure e le limitazioni orarie non coinvolgono direttamente i servizi energetici essenziali;
- nell'**area arancione** vengono poste delle limitazioni allo spostamento in orario notturno dalle 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; nella restante parte della giornata viene raccomandato di evitare gli spostamenti non necessari all'interno del proprio Comune (articolo 2, comma 4, lettera a) e b), e comma 5); sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Per quanto attiene le attività lavorative, le chiusure e le limitazioni orarie non coinvolgono direttamente i servizi energetici essenziali;
- nell'**area rossa** è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; sono vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro (articolo 3, comma 4, lettera a)). Per quanto attiene le attività lavorative, le chiusure e le limitazioni orarie non coinvolgono direttamente i servizi energetici essenziali, fatta eccezione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, lettera b) laddove si dice che *“b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, [...]”*, che limita l'apertura delle attività di vendita alle sole attività ricomprese nell'allegato 23, oltre a quelli di generi alimentari.

² Nello specifico nell'area **gialla** sono attualmente ricomprese: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna e Veneto.

Nell'area **arancione**: Puglia, Sicilia, Liguria, Toscana, Abruzzo, Umbria e Basilicata.

Nell'area **rossa**: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Alto Adige.



Oltre alle iniziative del Governo, a partire dal mese di ottobre, alcuni presidenti regionali hanno emanato ordinanze con misure diverse da Regione a Regione.

Le sopra descritte iniziative generalmente non limitano la mobilità connessa alla prestazione di servizi pubblici essenziali.

Ciò premesso, appare opportuno segnalare che, nel rispetto di tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, è indispensabile che sia garantita in ogni caso la continuità delle attività di interesse pubblico relative al settore energetico, a cui addetti è consentito di circolare liberamente anche in territori e in orari in cui vigono misure restrittive per gli spostamenti.

In particolare, dal momento che le nuove limitazioni agli spostamenti, benché non riguardino quelli per comprovati motivi di lavoro, potrebbero rendere meno agevoli le turnazioni, appare opportuno raccomandare una adeguata organizzazione e pianificazione dell'orario di lavoro, che consenta il mantenimento delle operazioni di gestione, manutenzione e intervento in caso di disservizi, così da assicurare la continuità del servizio in sicurezza.

Inoltre, dal momento che l'ultimo DPCM del 3 novembre 2020 conferma alcuni obblighi e limitazioni agli spostamenti dall'estero, potrebbero ripresentarsi le criticità, già emerse nei primi mesi di emergenza sanitaria e di lockdown nazionale, relative alla necessità di realizzare interventi di manutenzione, necessari per garantire la continuità del servizio, anche con tecnici provenienti dall'estero, altamente specializzati, in assenza di analoghe professionalità reperibili in Italia. In particolare, questa Direzione aveva già segnalato alle Amministrazioni competenti che le tempistiche della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario risultavano difficilmente compatibili con le tempistiche per svolgimento delle attività di manutenzione.

Inoltre, relativamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, lettera n), del DPCM 3 novembre 2020, cioè che “Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”, appare opportuno richiamare quanto previsto dalla circolare di questa Direzione generale n. 12880 del 16.06.2020 concernente “Linee Guida per lo svolgimento di attività di distribuzione e vendita di energia con accesso all'interno delle singole abitazioni degli utenti” (all.1), invitando codeste Società, qualora non lo abbiano già fatto, a codificare in appositi protocolli di sicurezza le modalità con cui la continuità del servizio è assicurata nel rispetto delle misure per contenere il contagio, in base ai protocolli di cui all'art. 4 del DPCM del 3 novembre 2020, anche in relazione al possibile accesso di personale esterno ai cantieri e agli impianti.

Inoltre, si raccomanda alle aziende in indirizzo nell'ambito della complessa articolazione delle attività da loro gestite, nei casi di una non piena disponibilità della forza lavoro in conseguenza a possibili contagi o quarantene, di dare priorità alle attività e ai processi funzionali a garantire la continuità e la sicurezza del servizio nonché a quelle funzionali alla erogazione di prestazioni all'utenza, valutando di interrompere o rallentare i processi non connessi all'erogazione dei servizi primari e indispensabili.

Inoltre, visto che nell'ambito della ricognizione delle misure adottate da codeste società all'avvio dell'emergenza sanitaria, era emerso che, per le sale controllo, i centri di dispacciamento e gli



impianti offshore, che devono funzionare in continuo, una delle misure pianificate era consistita nell'organizzazione del personale in cellule tra loro separate, nella definizione di ridondanze tecniche e organizzative atte a sopperire eventuali assenze, si richiama a codeste società l'opportunità di avviare per il personale addetto una campagna di vaccinazione antinfluenzale, screening periodici con tamponi e test antigenici veloci o test sierologici così da poter già avviare la costituzione di gruppi di lavoratori in grado di assicurare con certezza continuità lavorativa nei punti nevralgici del sistema.

Infine, informiamo che la scrivente Amministrazione evidenzierà al Ministero della Salute la necessità di attribuire ai lavoratori del settore energetico un canale prioritario di accesso allo svolgimento dei tamponi e dei test sierologici, così da contrarre anche le tempistiche del periodo di quarantena precauzionale; tale segnalazione riguarderà anche l'accesso alla campagna vaccinale antinfluenzale.

Pertanto, in considerazione delle difficoltà che si potrebbero presentare in relazione delle sopra riportate disposizioni, ma anche di quelle future, tenuto conto che questa Direzione generale è stata individuata, nel marzo 2020, dal Ministro dello sviluppo economico come punto di contatto con il Dipartimento della Protezione civile e il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID19, si rammenta a codeste società e associazioni che eventuali criticità possono essere segnalate direttamente a questa Direzione, anche tramite l'apposito indirizzo mail energia.serviziessenziali@mise.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Gilberto Dialuce)